



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

This is an author version of the contribution published on:

Irma Naso

In platea mercati. Il piccolo commercio in centri urbani dell'Italia
nord-occidentale (secoli XIII-XV)

Editor: Pages editors

2014

ISBN: 9788499755106

in

El Mercat. Un mon de contactes i intercanvis
99 - 118

El Mercat. Un mon de contactes i intercanvis
Balaguer (Barcellona)
6-8 luglio 2011

IN PLATEA MERCATI.
IL PICCOLO COMMERCIO IN CENTRI URBANI
DELL'ITALIA NORD-OCCIDENTALE
(SECOLI XIII-XV)

IRMA NASO*

Introduzione

Il tema del piccolo commercio come esperienza economica quotidiana, con riferimento alla compravendita di beni primari, e in particolare dei generi alimentari, presenta innumerevoli sfaccettature. Un elenco pur sommario delle problematiche interessate sarebbe assai lungo e metterebbe ancora più chiaramente in luce come in questa sede non sia possibile affrontarle se non in parte. Citerò solo alcuni degli aspetti di cui si dovrebbe discutere: gli spazi e i tempi del mercato; la disciplina sulla vendita al dettaglio di cibi quali pane, carne, pesce (fresco e conservato), prodotti caseari, con le relative norme igieniche e antifrode, oltre a quelle sul controllo della regolarità di pesi e misure; il calmieraggio dei prezzi (*meta*, *stancia*, *sazium*), periodicamente fissato per decreto; l'articolata tipologia di ufficiali pubblici e agenti vari, preposti alle diverse funzioni correlate al processo di distribuzione in spazi all'aperto o nelle botteghe; le misure protezionistiche disposte in favore dei cittadini e a difesa dell'economia locale, a cominciare dal divieto di portare fuori città derrate di largo consumo; i provvedimenti annonari, particolarmente rigidi in tempo di penuria di grani; il vasto capitolo della fiscalità sul transito di merci e il traffico commerciale (pedaggi dazi e altre gabelle).¹

* Irma NASO (Alba, 1955) ès catedràtica d'història medieval a la Università degli Studi di Torino. Entre les seves obres destaquen: *Medici e strutture sanitarie nella società tardo-medievale: il Piemonte dei secoli XIV e XV* (Milà, 1982); *Una bottega di panni alla fine del Trecento: Giovanni Canale di Pinerolo e il suo libro di conti* (Gènova, 1985); *Formaggi del medioevo: la "Summa lacticianorum" di Pantaleone da Confièza* (Torí, 1990); *La cultura del cibo: alimentazione, dietetica, cucina nel basso Medioevo* (Torí, 1999); *Università e sapere medico del Quattrocento. Pantaleone da Confièza e le sue opere*, (Cuneo-Vercelli, 2000); *Alma felix Universitas Studii Taurinensis. Lo Studio generale dalle origini al primo Cinquecento* (coord.), (Torí, 2004); *Le parole della frutta. Storia, saperi, immagini tra medioevo ed età moderna* (coord.), (Torí, 2012).

1. La storiografia sul mercato medievale è ormai da tempo molto copiosa, per cui non se potrà dare conto se non citando alcuni tra i titoli più recenti: a parte il volume di: Alberto GROHMANN, *Fiere e mercati nell'Europa occidentale*,

Né si potrebbero ignorare i soggetti coinvolti nell'intricato gioco degli scambi: ambulanti, bottegai e rivenditori di ogni genere, eventualmente organizzati in corporazioni dotate di statuti propri; e ovviamente gli acquirenti o – come oggi si direbbe – i consumatori; ma anche alcuni grossisti e uomini d'affari, legati in vario modo alla realtà produttiva del territorio, tanto agricola quanto artigianale.² E che dire del coinvolgimento delle istituzioni cittadine e dei poteri signorili nelle dinamiche del mercato? Quanto alle fiere periodiche e alle botteghe cittadine, anticipo che l'abbondanza di materiali e problemi da trattare è risultata tale da renderne auspicabile il rinvio ad altro contesto.

1. Il commercio locale: un tema storiografico misconosciuto

Nel presente contributo l'attenzione al commercio di prodotti alimentari, e in particolare ai suoi aspetti materiali, si concentrerà sostanzialmente sulle parole-chiave *platea* e *mercatum/merchatum*. La 'piazza', come spazio fisico per lo più centrale nella topografia urbana, è stata oggetto di ricerche soprattutto da parte degli storici dell'urbanistica e dell'architettura, nel contesto di indagini sull'assetto cittadino con le sue trasformazioni nel tempo: analisi fondate in larga misura sugli estimi catastali, che però difficilmente consentono un approccio alla 'economia reale' gravitante intorno a quello spazio.³

Il mercato, inteso come occasione d'incontro per il traffico minuto a livello urbano, è un aspetto del commercio medievale assai meno conosciuto rispetto all'attività mercantile su vasta scala, che viceversa ha ampiamente catalizzato l'interesse degli



Bruno Mondadori, Milano-Torino, 2011 (con ampi e aggiornati riferimenti alla bibliografia precedente), meritano una segnalazione: Simonetta CAVACIOCCHI (coord.), *Fiore e mercati nella integrazione delle economie europee, sec. XIII-XVIII. Atti della Trentaduesima Settimana di Studi dell'Istituto internazionale di storia economica "F. Datini" (Prato, 8-12 marzo 2000)*, Le Monnier, Firenze, 2001; Paola LANARO (coord.), *La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-1700)*, Marsilio, Venezia, 2003; Ivana ART, *Il commercio nel medioevo*, Jouvence, Roma, 2005, p. 27-34, con ricca bibliografia specifica a p. 181-194. Per un interessante quadro d'insieme su fiere e mercati nell'Italia settentrionale durante il medioevo (nel quale non è contemplata alcuna città del Piemonte sabaudo), si rimanda a Roberto GRECI, "Luoghi di fiera e di mercato nelle città medievali dell'Italia Padana", *Studi in onore di Gino Barbieri. Problemi e metodi di Storia ed Economia*, Ipem Edizioni, Pisa, 1983, vol. 2, p. 943-966; per la Francia bassomedievale si veda: Henri DUBOIS, "Espace de la foire et espace urbain dans les villes du Royaume de France (XII^e-XV^e siècles)", *Spazio urbano e organizzazione economica nell'Europa medievale*, Alberto GROHMANN (coord.), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, p. 127-141. Nel presente contributo, per esigenze editoriali, i rimandi bibliografici sono ridotti all'essenziale e le citazioni di fonti - sia nel testo, sia nelle note - si limitano a pochissimi esempi tra i più rappresentativi.

2. Un caso interessante di relazione tra il mercato locale e i traffici a più ampio raggio, per l'Italia nord-occidentale, è quello del commercio dei prodotti caseari, cui ho dedicato vari studi negli anni passati. Per una realtà come quella di Piacenza, è attestata l'attività di mercanti-raccoglitori che – almeno a partire dalla fine del Duecento – percorrevano in lungo e in largo il territorio per acquistare formaggi direttamente dagli allevatori, nonostante i divieti imposti dagli statuti cittadini: mi limito a rimandare a: Irma NASO, "Una risorsa dell'allevamento. Aspetti tecnici e culturali della lavorazione del latte nel Quattrocento", *Greggi, mandrie e pastori nelle Alpi occidentali (secoli XII-XV)*, Rinaldo COMBA, Annalisa DAL VERME, Irma NASO (coords.), Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo-Rocca de' Baldi, 1996, p. 126 e p. 144, nota 28, dove si possono reperire anche i titoli dei miei precedenti lavori sul tema.

3. Basterà ricordare il volume: Donatella CALABI (coord.), *Fabbriche, piazze, mercati. La città italiana nel Rinascimento*, Officina Edizioni, Roma, 1997 (con ampio apparato bibliografico), dedicato alle piazze pubbliche di alcune città dell'Italia centro-settentrionale - in prevalenza dell'area padana - fra Quattro e Cinquecento. Si veda tuttavia oltre, nota 25.



Il ducato sabauda al tempo di Amedeo VIII

(da Francesco COGNASSO, *Amedeo VIII*, II, G. B. Parania C., Torino, 1930, p. 209).

storici dell'economia.⁴ Il mercato locale è qui considerato – per riprendere le parole di Marco Tangheroni – “non come fonte di approvvigionamento per il mercante [...], ma,

4. Si dovrà menzionare tuttavia l'importante saggio di: Marco TANGHERONI, “La distribuzione al minuto nel Medio Evo”, *Mercati e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo. Atti del I Convegno nazionale di storia del commercio in Italia (Reggio-Emilia - Modena, 6-9 giugno 1984)*, Editori Anaisi, Bologna, 1986, p. 569-581; in questo saggio, fra l'altro, l'Autore auspicava il ricorso alla fonte statutaria per lo studio della distribuzione commerciale al dettaglio (p. 576). Si veda inoltre, come proposta di sintesi, il contributo – che resta a tutt'oggi fondamentale – di: Roberto GRECI, “Luoghi di fiera e di mercato...”, p. 943-966.

appuntamento, come cellula elementare dello scambio e forma prima della distribuzione al minuto".⁵ Altrettanto evidente appare l'esiguità degli studi sulla vendita al dettaglio di viveri: limitatamente all'Italia centro-settentrionale, spiccano però significative eccezioni concernenti espressioni particolari del piccolo commercio in alcune città.⁶ Per altre aree, come il settore più occidentale dell'Italia del Nord, l'argomento è in pratica tutto da sondare.⁷ Il discorso sarà qui circoscritto alle principali città di una regione come il Piemonte attuale, in cui tra il tardo medioevo e la prima età moderna si andò consolidando l'egemonia dei conti, poi duchi di Savoia, a scapito di aree prima fluttuanti tra dominazioni diverse.⁸ Un territorio, quello sabauda, che si presenta come il risultato di una costruzione politica tradizionalmente molto composita e fluida dal punto di vista dei soggetti giuridici coinvolti e delle norme di riferimento.

Quanto alle fonti, l'indagine si basa essenzialmente su alcuni statuti cittadini tardomedievali, nei quali compaiono con una certa frequenza richiami alla "piazza" e al "mercato", termini che non di rado si trovano accostati proprio nell'espressione *platea mercati*. Una fonte, quella normativa, che – sarà superfluo ripeterlo – presenta non pochi limiti, pur rivelandosi sotto il profilo documentario e metodologico assai meno riduttiva e incerta di quanto comunemente la ricerca storiografica tenda a ritenere. Sappiamo che le disposizioni statutarie erano spesso disattese, ma non è sempre facile dimostrare fino a che punto le violazioni fossero poi represses e concretamente perseguite: a maggior ragione se si considera che l'entità dell'ammenda poteva essere irrilevante, tanto da non rappresentare un vero deterrente. Tuttavia per l'area in esame fortunatamente altre fonti coeve – che meriterebbero di essere studiate in modo approfondito – svelano una certa corrispondenza tra le disposizioni contenute nei relativi testi statuari e la prassi quotidiana del mercato interno: se ne trova conferma nelle indicazioni emerse da un primo sondaggio su alcuni verbali di consigli civici, nonché su qualche elenco di

5. Marco TANCHERONI, "La distribuzione al minuto...", p. 570.

6. Limite il rimando ai seguenti lavori: Maria Paola ZANOBONI, "Frutta e fruttaroli nella Milano sforzesca", *Archivio Storico Lombardo*, 123 (Milano, 1997), p. 117-151, ora in: Maria Paola ZANOBONI, *Rinascimento sforzesco. Innovazioni, arte e società nella Milano del secondo Quattrocento*, CUEM, Milano, 2005, p. 233-266; Roberto GRECI, "Il commercio di generi alimentari. Norme corporative e potere pubblico", *La civiltà del latte. Fonti, simboli e prodotti dal Tardoantico al Novecento. Atti dell'incontro nazionale di studio (Brescia, 29-31 maggio 2008)*, Gabriele ARCHETTI, Angelo BARONIO (coords.), Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia, 2011, p. 541-563, con riferimento alle città di Bologna, Parma e Piacenza; esemplare, per Firenze, lo studio di: Stephan R. EPSTEIN, "Market Structures", *Florentine Tuscany. Structures and Practices of Power*, William J. CONNELL, Andrea ZORZI (coords.), Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 90-121. Si veda inoltre, per qualche esempio fuori d'Italia, il volume: Bruno BLONDÉ, Peter STABEL, Jon STOBART, Ilja VAN DAMME (coords.), *Buyers and Sellers: Retail Circuit and Practice in Medieval and Early Modern Europe*, Brepols, Turnhout, 2006.

7. La realtà territoriale corrispondente al Piemonte attuale, in particolare, non trova spazio nel volume di: Donatella CALABI (coord.), *Fabbriche, piazze, mercati...*, nondimeno molto articolato. Se ne tratta invece un po' più diffusamente nel libro *La torre, la piazza, il mercato. Luoghi del potere nei borghi nuovi del basso Medioevo*, Claudia BONARDI (coord.), Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali-Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cherasco-Cuneo, 2003 (con qualche *excursus* anche in altre aree dell'Italia centro-settentrionale).

8. Per un'agile sintesi sulle vicende della Regione si rinvia, da ultimo, al volume di: Alessandro BARBERO, *Storia del Piemonte. Dalla preistoria alla globalizzazione*, Einaudi, Torino, 2008, specialmente, p. 114-209.

sanzioni comminate a negozianti del settore alimentare per varie irregolarità.⁹ La stessa legislazione locale mostra una maggiore concretezza e adesione alle scelte del gruppo dirigente municipale, anche in tema di controllo delle attività commerciali, non solo includendo tariffe daziarie e calmieri dei prezzi,¹⁰ ma facendo proprie le deliberazioni via via adottate dagli organismi rappresentativi della città sulla disciplina dei commerci: e così – attraverso successivi emendamenti, revisioni, integrazioni – la produzione normativa originaria si modifica nelle nuove codificazioni, all'interno delle quali non è sempre agevole attribuire ai vari capitoli una datazione precisa.

Sebbene nel tardo medioevo il territorio piemontese non risulti estraneo ai flussi del grande traffico, situato com'era nel punto d'incontro tra le vie del commercio ligure e, in parte, padano con quello transalpino (attraverso i valichi del Moncenisio, Monginevro e Gran San Bernardo), le raccolte statutarie di quel tempo riflettono uno scenario insediativo con pochi centri urbani di rilievo. Uno di questi era senza dubbio Asti (entrata tardivamente nell'orbita della dominazione sabauda), a quel tempo tra le località economicamente più attive, con una precoce esperienza di libero comune e una propria zecca attiva fin dalla metà del secolo XII;¹¹ e non si può dimenticare che alcune città particolarmente dinamiche in età premoderna, tra cui probabilmente la stessa Asti, erano diventate sede di mercato già nell'alto medioevo.¹² Viceversa la maggior parte delle città – non solo piemontesi – manifestava ancora il tipico carattere rurale, soprattutto in *civitates* di modesta entità demografica come Torino, che pure nel pieno Quattrocento sarebbe diventata la 'capitale' del ducato di Savoia.¹³

Secondo la tradizione comune all'Italia medievale del Centro-Nord, gli statuti documentano uno scrupoloso controllo delle attività commerciali da parte del potere politico, seguendo un modello sostanzialmente omogeneo. Le norme giuridiche tese a disciplinare i comportamenti di quanti svolgevano attività commerciali nella vendita al dettaglio segnalano l'indubbio impegno dei ceti dirigenti cittadini anche nel controllo della minuta economia quotidiana, svelando un forte dirigismo pubblico che rimanda ai capisaldi della dottrina economica medievale.¹⁴



9. Il riferimento generico è dovuto a un sondaggio effettuato su elenchi di *banna* registrati in alcuni Conti delle Castellanie sabaude, conservati presso l'Archivio di Stato di Torino, *Camera dei Conti, Piemonte*.

10. Per un esempio di studio basato sulle tariffe daziarie imposte dalle città di Asti e di Vercelli, nel tardo medioevo, vedere: Anna Maria NADA, "Per una storia del traffico commerciale in area pedemontana nel Trecento. Fibre tessili, materiale tintorio e tessuti ai pedaggi di Vercelli e di Asti", *Studi in memoria di Mario Abrate*, Università di Torino-Istituto di Storia Economica, Torino, 1986, vol. 2, p. 645-692.

11. Di Asti si ricorderà la ben nota fama 'internazionale' acquisita dai suoi uomini d'affari: Si veda in proposito: Renato BORDONE, Franco SPINELLI (coords.), *Lombardi in Europa nel Medioevo*, Franco Angeli, Milano, 2005.

12. La città di Vercelli, nel 913, aveva ottenuto il privilegio di un *mercatum ebdomadalem qui omne die sabati perficitur*, insieme alle *nundine* di agosto concesse ai canonici di santa Maria Maggiore e di sant'Eusebio: citazione in *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, Giovanni Battista ADRIANI (ed.), *Historiae Patriae Monumenta*, XVI (*Leges Municipales*, II/2), e regio Typographeo, Augustae Taurinorum, 1853, col. 104, cap. 240 e nota 79.

13. Aldo A. SETTA, "Ruralità urbana: Torino e la campagna negli Statuti del Trecento", *Torino e i suoi Statuti nella seconda metà del Trecento*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 1981, p. 23-29.

14. Si veda il contributo di Giacomo Todeschini in questo stesso volume.

Un capitolo fondamentale della normativa sul piccolo commercio riguarda le norme antifrode per la vendita di generi commestibili, soprattutto dei prodotti più facilmente contaminabili o corruttibili: l'argomento è già stato oggetto di un mio precedente studio, al quale mi permetto di rimandare riprendendone molto sinteticamente alcuni dei punti principali.¹⁵ La lettura dei testi statutari denuncia come l'attenzione delle magistrature locali si appuntasse in particolare sull'attività – pubblicamente riconosciuta e pianificata – dei macellai operanti nelle beccherie nonché su quella dei pescivendoli, su cui tornerò più oltre. Si tratta di categorie di venditori che sono oggetto di severe disposizioni normative, tese essenzialmente a ridurre il fenomeno delle frodi commerciali, specie di quelle concernenti la qualità e la freschezza dei prodotti; e in taluni casi chiaramente riconducibili a motivazioni di ordine igienico-sanitario.¹⁶

Regole rigidissime erano imposte anche sulla commercializzazione del vino, sia all'ingrosso, sia al minuto, nonché sulla mescita nelle osterie, eventualmente sotto la sorveglianza dei *custodes sive superstantes tabernariorum*.¹⁷ Oltre al consueto controllo delle caratteristiche qualitative del prodotto, in questo caso specifico emerge più che mai il problema dell'accertamento fiscale, se si considera che il vino rappresentava ovunque una apprezzabile fonte di entrate tributarie.

2. La piazza come spazio commerciale

Nell'arco cronologico considerato la *platea comunis* (detta anche *platea civitatis*, *platea maior*, *forum mercati*...), nelle sue differenti tipologie e conformazioni geometriche,¹⁸ è oggetto di particolare attenzione da parte delle amministrazioni locali. Anche in Piemonte, come in tutta l'Italia comunale, la piazza rappresenta l'epicentro della vita commerciale urbana, il luogo fisico privilegiato per le spese correnti degli individui e delle famiglie. Spesso vi si affaccia direttamente la sede del potere civile, la *domus comunis* o *palatium comunis*, mentre non è sempre scontata una analoga contiguità con edifici religiosi, come la cattedrale o qualche altra chiesa cittadina. Quello spazio aperto, per

15. Devo rinviare ancora a: Irma NASO, "Discours médical et sécurité alimentaire en Italie du Centre-Nord (XII^e-XV^e siècles)", *Un aliment sain dans un corps sain. Perspectives historiques. Deuxième Colloque de l'Institut Européen d'Histoire et Culture de l'Alimentation*, Frédérique AUDOIN-ROUZEAU, Françoise SABBAN (coords.), Presses Universitaires François Rabelais, Tours, 2007, p. 219-241.

16. La disciplina del commercio di derrate alimentari sarà oggetto di un mio prossimo volume, esito di una ricerca fondata sull'analisi sistematica degli statuti piemontesi, con particolare riguardo alle norme antifrode indirizzate a beccai e pescivendoli.

17. *Hec sunt statuta comunis et alme civitatis Vercellarum*, impressum Vercellis, per Iohannem Mariam de Peliparis de Palestro, 1541, c. LXXXIVv. Limite il rimando al ricco volume di: Gabriele ARCHETTI (coord.), *La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento. Atti del convegno (Monticelli Brusati-Antica Fratta, 5-6 ottobre 2001)*, Centro Culturale Artistico di Franciacorta e del Sebino, Brescia, 2003, specialmente, p. 499-712.

18. In generale sulla morfologia delle piazze civiche nel medioevo e sulle loro dimensioni - per lo più abbastanza contenute - si può consultare la sintesi (con molti esempi riferiti alla Francia) di: Jean-Pierre LEGUAY, *Terres urbaines. Places, jardins et terres incultes dans la ville au Moyen Âge*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2009, p. 12-26. In particolare per il Piemonte si veda: Enrico LUSO, "'Platea' e servizi nelle ville signorili", *La torre, la piazza, il mercato...*, p. 127-154 (ora in: Enrico LUSO, *Forme dell'insediamento e dell'architettura nel basso medioevo. La regione subalpina nei secoli XI-XV*, Associazione Culturale Antonella Salvatico-Centro internazionale di ricerca sui beni culturali, La Morra, 2010, p. 18-37).

lo più centrale nella topografia urbana, mostra molteplici funzioni e peculiarità che gli statuti municipali consentono in qualche misura di chiarire.

Non mancano esempi particolarmente significativi di centri urbani dotati di due o più piazze e altrettanti poli commerciali, in rapporto sia alla struttura urbana più complessa, sia al dinamismo della vita economica locale. Nel corso del secolo XIV, Vercelli – importante città all’epoca ancora integrata nell’orbita milanese – aveva certamente tre *platee publiche*, compresa quella del palazzo comunale.¹⁹

Nell’Italia nord-occidentale le attività di mercato, specie di quello alimentare, continuano a occupare molti spazi centrali delle città ancora nel tardo medioevo, mentre altri primari nuclei urbani della Penisola, quali Genova, Firenze, Siena, Bologna, avevano avviato fin dal secolo XIII il processo di trasferimento dell’area mercatale – o di suoi segmenti significativi – ai limiti del tessuto urbanizzato, quando non addirittura *extra moenia*.²⁰

La piazza pubblica, delimitata almeno in parte da edifici porticati con gli affacci delle botteghe che si proiettano all’esterno, coincide frequentemente con il sito stesso del mercato, tanto che i due termini possono diventare sinonimi (piazza-mercato). Talora però – soprattutto nel Cuneese – è la strada principale, o un tratto di essa, ad acquisire la definizione di *platea* e a ricoprirne la relativa funzione (via-mercato).²¹ In altri casi è documentata la costruzione *ex novo* di una piazza specifica per il mercato, grazie alla collaborazione tra cittadini e potere civile: a Ivrea nel 1329 fu prospettata la realizzazione di un’area da assegnare agli scambi commerciali, che tradizionalmente si svolgevano in una *contrata que appellatur mercatum*. Un’operazione il cui meccanismo è chiarito nel capitolo statutario *De platea mercati facienda*: i lavori della piazza, munita di portici, sarebbero stati finanziati da alcune eminenti famiglie cittadine, alle quali veniva riconosciuto il diritto di trarre profitto dalla gestione degli spazi di mercato; fino

19. Sull’importanza di Vercelli come emporio commerciale negli ultimi secoli del medioevo si veda: Beatrice DEL BO, “Mercanti e artigiani a Vercelli nel Trecento: prime indagini”, *Vercelli nel secolo XIV. Atti del Quinto Congresso Storico Vercellese (Vercelli, 28-30 novembre 2008)*, Alessandro BARBERO, Rinaldo COMBA (coords.), Società Storica Vercellese, Vercelli, 2010, specialmente, p. 527-534; sulle aree mercatali si veda: Valentina DELL’APROVITOLA, “La forma urbis di Vercelli nel XIV secolo: edifici pubblici e religiosi dalla fine dell’esperienza comunale alla signoria viscontea”, *Vercelli nel secolo XIV...*, p. 584, nota 76; Fabio PISTAN, “Fonti archeologiche per il Trecento vercellese: dati per la città dalle indagini nel quadrante sud-orientale”, *Vercelli nel secolo XIV...*, p. 659-660. Per citare un altro esempio, si ricorderà che anche Mondovì con i suoi borghi separati aveva - oltre alla piazza della città - un *forum* nel Pian della Valle e un altro a Carassone: Piero CAMILLA (ed.), *Statuta civitatis Montisregalis (MCCCCXV)*, Città di Mondovì, Mondovì, 1988, cap. 367, p. 228-229.

20. Sul tema in generale si veda: Antonio Ivan PINI, “Merci e scambi nell’Italia medievale del centro-nord”, *Mercati e consumi...*, p. 29-45.

21. Per esempio, a Cherasco - che nel tardo medioevo era un borgo economicamente abbastanza dinamico - è la *strata magna* o *via magistra* a essere indicata negli statuti come *platea*: Claudia BONARDI, “Il disegno del borgo: scelte progettuali per il centro del potere”, *La torre, la piazza, il mercato...*, p. 27 e p. 41; Irma NASO, “Attività economiche e sistemi produttivi a Cherasco fra Tre e Quattrocento”, *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova*, Francesco PANERO (coord.), Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1994, specialmente, p. 182-184.



a quando la municipalità non ne avesse acquisito i pieni diritti, dopo avere rimborsato ai finanziatori le spese sostenute, al massimo entro due anni.²²

Altrove si progettano opere di adeguamento della piazza alle mutate condizioni socio-economiche oppure si pensa a predisporre una seconda sede per il mercato, il cosiddetto mercato nuovo, essendo ormai inadeguato lo spazio commerciale originario, che da quel momento viene detto *mercatum vetus*. La città di Vercelli disponeva di un *mercatum novum* o *forum novum* certamente dall'inizio del secolo XIV: realizzato per iniziativa municipale, con l'ampliamento e la risistemazione dell'area già occupata dal primo mercato, quello rinnovato fu poi ulteriormente allargato negli anni settanta del secolo nell'ambito di un importante progetto di ristrutturazione urbanistica.²³ In ogni caso va notato che nelle città comunali italiane si tratta quasi sempre di spazi all'aperto, diversamente da molte città dell'Europa continentale dove "il luogo deputato al mercato è di norma uno spazio coperto", le *halles*.²⁴

La normativa statutaria non di rado indica nella piazza civica l'unica sede istituzionalmente destinata a ospitare le attività commerciali: i rivenduglioli di prodotti alimentari della città di Alba, ad esempio, nel corso del secolo XV avrebbero dovuto approvvigionarsi soltanto nello spazio all'interno dei quattro angoli della piazza *et non alibi*.²⁵ Ma soprattutto la *platea* poteva godere del privilegio esclusivo – praticamente del monopolio – per il commercio dei prodotti della terra (*fructus*), portati in città dagli abitanti del contado; e forse era anche il solo luogo in cui i venditori forestieri potevano legalmente esibire i loro prodotti, purché in modo informale, dal momento che non erano autorizzati a *tenere banchum*.²⁶ Alla vendita *ad minutum* di frutta e ortaggi veniva in genere riservata un'area ben circoscritta della piazza, dove ogni giorno, comprese le festività, era consentito lo smercio di *poma*, *herbe*, *hortalicia*.²⁷ Il piccolo commercio di frutta fresca e prodotti dell'orto (le fonti piemontesi citano soprattutto aglio, cipolle, rape, cavoli, oltre a verdure a foglia ed erbe aromatiche) rappresenta assai bene lo stretto rapporto esistente tra il mondo della produzione e quello del consumo: per i prodotti



22. Gian Savino PENE VIDARI (ed.), *Statuti del comune di Ivrea*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1968, vol. 1, p. 307-308, cap. 54. Si veda: Laura BALEGNO, *Aspetti socio-economici a Ivrea nel secolo XV: il commercio delle derrate alimentari*, Tesi di laurea, rel. Irma Naso, Università degli Studi di Torino, a.a., 2004-2005.

23. *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum...*, c. LXXVIr.

24. Alberto GROHMANN, *Fiere e mercati...*, p. 173. Per la nostra regione una significativa eccezione è rappresentata dal caso di Asti, dove tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII fu realizzata dai Canonici del Duomo una struttura adibita a "mercato coperto" (le cosiddette "volte della Chiesa astese"), a motivo della "sua più peculiare caratteristica tipologica, che per l'epoca doveva certamente costituire un insolito lusso e un sicuro motivo d'orgoglio e di richiamo" (Gianluigi BERA, *Asti. Edifici e palazzi nel Medioevo*, Se.Di.Co-Gribaudo, Asti-Savigliano, 2004, p. 267 per la citazione: nel poderoso volume si troveranno ampie pagine dedicate al tema del mercato di Asti).

25. Francesco PANERO, *Il libro della catena. Gli statuti di Alba del secolo XV. Studi per una storia d'Alba*, Famija Albèisa, Alba, 2001, vol. 4, cap. 109, p. 131.

26. Francesco PANERO, *Il libro della catena. Gli statuti di Alba del secolo XV...*, cap. 78, p. 161.

27. In genere non sono tenuti a rispettare l'astensione settimanale dal lavoro neppure i venditori di altri generi considerati di prima necessità, come carne, pane e vino.

deperibili “i circuiti commerciali che facevano capo al mercato cittadino coinvolgevano aree vicine, in genere coincidenti con il territorio dipendente”.²⁸

Lo smercio di prodotti ortofrutticoli era un lavoro quasi esclusivamente femminile. In generale si osserva che nelle fonti normative la maggior parte dei riferimenti ai rivenditori si estende esplicitamente anche alle rivenditrici (*revenditores seu rivenditrices*), rimarcando così ancora più chiaramente questo specifico ruolo delle donne: una modesta fonte di reddito che esse – analogamente alle rivenditrici di pane – praticavano *in foro* mentre si dedicavano ad altre occupazioni come la filatura o la cura dei bambini, indifferenti ai divieti degli statuti.²⁹ Le *hortolane* e le *rivenditrices* godevano di particolare attenzione da parte dei governi cittadini, che sembrano interessati a incentivare quel commercio “povero”, esentandole dall’imposta comunale di plateatico.³⁰ D’altra parte franchigie sullo smercio dei prodotti della terra erano contemplate in alcune località almeno dall’inizio del secolo XIII: quando nel marzo del 1212 la *leyda mercati* (dazio sul traffico minuto) di Susa e della Valle viene ceduta all’abbazia di san Giusto, si prevede l’esenzione dal pagamento di questa imposizione per i contadini provenienti dai villaggi del circondario sui prodotti *de agricultura sua sive de fructu arborum suarum*.³¹

Sulla piazza del mercato esistevano magazzini, fondachi e strutture di servizio, come la *domus pense*, ovvero l’edificio della stadera pubblica, strumento fondamentale in mano agli ufficiali preposti alla pesatura delle derrate agricole, nel rispetto delle disposizioni in materia di dazi. Talora *sub tecto mercandie* si trovava anche il magazzino del sale, la *saleria comunis*.³² Elementi relativamente costanti nella fisionomia della piazza medievale erano inoltre il pozzo o la fontana: quest’ultima tuttavia nella nostra regione non sembra assumere la valenza artistica e decorativa documentata in altri contesti urbani.³³



28. Giuliano PINTO, “I rapporti economici tra città e campagna”, *Economie urbane ed etica economica nell’Italia medievale*, Roberto GRECI (coord.), Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 3-73 (cit. a p. 38).

29. Natale FERRO, Elio ARLERI, Osvaldo CAMPASSI (eds.), *Codice catenato. Statuti di Asti*, Associazione Amici di Asti, Asti, 1995, p. 156, cap. 67.

30. Natale FERRO, Elio ARLERI, Osvaldo CAMPASSI (eds.), *Codice catenato. Statuti di Asti...*, p. 156, cap. 67. Per la produzione, il commercio e il consumo di ortaggi, nel Piemonte degli ultimi secoli del medioevo, si rinvia al volume di: Anna Maria NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell’alimentazione. L’area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo*, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1989, p. 133-158. In generale sul lavoro femminile nel medioevo, si rimanda a: Maria Giuseppina MUZZARELLI, Paola GALETTI, Bruno ANDREOLLI (coords.), *Donne e lavoro nell’Italia medievale*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1991.

31. Era contemplata l’eccezione per cereali, legumi, castagne e noci: *Historiae Patriae Monumenta, Chartarum*, I, e regio Typographeo, Augustae Taurinorum, 1836, col. 1124-1125, doc. 805 (5 marzo 1212). Per uno sguardo d’insieme si veda, da ultimo: Luca PATRIA, “Assetti territoriali e affermazioni signorili nel balivato valsusino del Duecento. La castellanìa sabauda di Susa”, *Segusium*, 47 (Susa, 2009), p. 35-136.

32. Patrizia CANCIAN (ed.), *Statuta Communis Bugelle-Statuti del Comune di Biella*, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2009, p. 78, cap. 202.

33. Per il ruolo della fontana come elemento decorativo della piazza medievale si rimanda a: Enrico GUIDONI, “La storia delle piazze”, *Le piazze. Lo spazio pubblico dal Medioevo all’età contemporanea, Storia della città*, Elemond, Milano, 1993, p. 3-6 (con diversi studi riferiti a piazze cittadine, per lo più italiane).

La costruzione di condutture per portare *aquam versus plateam* era motivata piuttosto dall'utilità di poter disporre di acqua per le esigenze del mercato.³⁴

Gli ordinamenti cittadini aspirano dovunque a garantire l'agibilità delle piazze e degli spazi mercatali, a quanto pare con esiti incerti almeno a giudicare dalla continuità e dalla minuzia con cui vengono ribaditi certi divieti: da quello di sistemarvi anche solo temporaneamente installazioni abusive e materiali ingombranti (paglia, stame, *rumenta*, terra, legna...) fino a quello di chiudere lo spazio tra le colonne dei portici per posteggiare carri o *facere stabulum vel porcilem*.³⁵ E dovevano essere alquanto deludenti anche gli effetti pratici delle reiterate ordinanze tese a limitare il degrado della piazza e degli stessi portici: a norma di statuto le operazioni per eliminare la sporcizia, che competevano ai proprietari degli edifici corrispondenti, erano programmate in giornate fisse secondo le stagioni, con intervalli più brevi nei mesi estivi. Pulizia e manutenzione si presentavano evidentemente più difficoltose quando la superficie di portici e piazze era ancora sterrata: a Cuneo nel 1380 i residenti in case prospicienti la piazza erano obbligati a livellare il terreno per eliminarne le gibbosità, pareggiando *ante domum suam totam terram que faceret ibi aliquem montem*.³⁶

Per analoghi motivi di igiene pubblica, anche in Piemonte – come nel resto dell'Europa tardomedievale – si mettevano in atto un po' dovunque tentativi di allontanare dalle piazze, e in generale dalle zone centrali della città, le lavorazioni artigianali più "inquinanti": attività maleodoranti come quelle di conciatori, tintori e fabbricanti di candele di sego, così come quelle molto rumorose di fabbri e maniscalchi, venivano via via confinate in zone periferiche, se non extraurbane. Per tacere delle stesse beccherie comunali, che – come è noto – non erano solo strutture stabili e al coperto (assimilabili per molti versi alla tipologia delle botteghe), per la vendita della carne, ma funzionavano da veri e propri macelli. Se nella città di Mondovì a inizio Quattrocento era vietata la vendita di carni fresche *in circuitu platee* e specialmente sotto i portici, a Torino le pubbliche autorità, già nel secondo Trecento (epoca alla quale risalgono gli statuti cittadini), avevano deliberato di ridimensionare i confini della *magna becharia* affacciata sulla piazza, per programmarne poi l'allontanamento quasi ottant'anni più tardi (1438) in nome del decoro urbano, come chiedeva il Consiglio ducale da poco installato in città. Il trasferimento della beccheria pubblica torinese – di cui è possibile seguire le vicende



34. Piero CAMILLA (ed.), *Corpus Statutorum Communis Cunei 1380*, Biblioteca della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1970, cap. 44, p. 25. A Ivrea nel 1333 viene deliberata la costruzione di un "puteum seu fontanam crossam seu cisternam" nella piazza del mercato, a spese delle famiglie residenti nella zona: Gian Savino PENE VIDARI (ed.), *Statuti del comune di Ivrea...*, vol. 2, cap. 29, p. 82.

35. Piero CAMILLA (ed.), *Corpus Statutorum Communis Cunei...*, cap. 45-46, p. 25-27. Gli statuti di Mondovì, del 1415, nella rubrica "De porticis platee apertis tenendis", precisano che i portici della piazza devono essere tenuti liberi, in modo da consentire il transito agevole di una coppia di persone affiancate nei due sensi di marcia: Piero CAMILLA (ed.), *Statuta civitatis Montisregalis...*, cap. 75, p. 45; si veda: Patrizia CHIERICI, "L'architettura privata sulla 'platea': case, palazzi, botteghe nel Piemonte medievale", *La torre, la piazza, il mercato...*, p. 115-125. Sulla realtà cuneese si veda: Rinaldo COMBA (coord.), *Cuneo dal XIII al XV secolo. Impianto ed evoluzione di un tessuto urbano*, L'Arciere, Cuneo, 1989.

36. Piero CAMILLA (ed.), *Corpus Statutorum Communis Cunei...*, cap. 49, p. 28.

nel tempo – si sarebbe completato soltanto nel secondo decennio del Cinquecento, con la costruzione di una struttura *ad hoc* in posizione ancora più decentrata (1518).³⁷

3. Un mercato diffuso per la spesa quotidiana

Il *mercatum comunis*, talora designato con la classica espressione *forum comunis* o *forum publicum*, era – come abbiamo visto – il luogo d'elezione per la spesa quotidiana. E abbiamo già anche constatato come qualche città potesse contare su più piazze e dunque su più di un polo commerciale. Ma sarà comunque il caso di segnalare che il mercato non aveva come sede esclusiva la *platea* (o le *platee*), anche se questa poteva mantenere la tradizionale denominazione di *platea mercati*, essendo pur sempre il luogo in cui si concentrava la parte più importante delle attività commerciali. Troviamo del resto la definizione di *mercatum* applicata anche ad altri spazi cittadini: ad esempio a una contrada, identificata proprio con l'espressione di via *ubi dicitur in mercato*, come a Ivrea;³⁸ o anche a qualche spiazzo dell'abitato, preferibilmente il sagrato di una chiesa, come a Novara (rimasta per tutto il tardo medioevo e oltre sotto la dominazione prima viscontea, poi sforzesca), dove nella seconda metà del secolo XIII il luogo *quod appellant merchatum* corrispondeva al *pasquarium sancte Marie*;³⁹ o ancora ad Asti, la cui area mercatale – con i suoi tre *mercata*, adibiti rispettivamente alla vendita del pane, della selvaggina e del pesce – almeno dallo stesso secolo era ubicata presso la piazza della collegiata di san Secondo attigua al palazzo comunale.⁴⁰

In pratica è quasi tutta la zona centrale a trasformarsi in una sorta di mercato diffuso, che può estendersi fino alla periferia.⁴¹ Alle soglie dell'età moderna la maggior parte degli insediamenti piemontesi, anche rurali, aveva ormai un proprio mercato settimanale; nei centri più importanti quell'appuntamento poteva avere anche una cadenza bisettimanale.⁴² La mattina del *dies fori*, prima dell'inizio delle contrattazioni, venivano



37. Piero CAMILLA (ed.), *Statuta civitatis Montisregalis...*, cap. 220, p. 165-166, *De non capiendo alienos banchos* (nessuno deve rubare i banchi altrui per costruirsi una slitta, una capanna o simili); cap. 222, p. 166-167; *De porticis platee apertis tenendis et non vendendo carnes in circuitu platee*, cap. 337, p. 215-216, *De non faciando aliquod turpe iusta macellos in circuitu platee*. Per Torino si rimanda all'articolo di: Rinaldo COMBA, "Lo spazio vissuto: atteggiamenti mentali e 'costruzione' del paesaggio urbano", *Torino fra Medioevo e Rinascimento. Dai catasti al paesaggio urbano e rurale*, Rinaldo COMBA, Rosanna ROCCIA (coords.), Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 1993, p. 13-40.

38. Gian Savino PENE (ed.), *Statuti del Comune di Ivrea...*, vol. 1, cap. 276, p. 130.

39. Paolo PEDRAZZOLI (ed.), *Statuta civitatis Novariae. Gli Statuti di Francesco Sforza*, EOS Editrice, Novara, 1993, p. 80; si tratta degli statuti il cui nucleo più antico si fa risalire alla seconda metà del Duecento, successivamente riformati in età viscontea (1381) e poi trasfusi nella nuova compilazione approvata da Francesco Sforza. Non è stato possibile consultare la recentissima edizione a cura di: Gianmarco COSSANDI, Marta Luigina MANGINI (eds.), *Statuti di Novara del XIV secolo*, Insubria University Press, Varese, 2012, pubblicata mentre il presente saggio era già in stampa.

40. Natale FERRO, Elio ARLERI, Osvaldo CAMPASSI (eds.), *Codice catenato. Statuti di Asti...*, cap. 48, p. 94; cap. 1, p. 124; cap. 71, p. 250; cap. 72, p. 250-251. Sull'organizzazione del "mercato del Santo" e le "quattro vie del mercato" valga per tutti il rimando al poderoso volume di: Gianluigi BERA, *Asti. Edifici e palazzi nel Medioevo...*, specialmente, p. 160-164, p. 196-200 e p. 204-208.

41. Gian Savino PENE (ed.), *Statuti del Comune di Ivrea...*, vol. 1, p. 204-206, Coll. III "De mercato".

42. Mi limito a citare un paio di esempi: a Biella intorno alla metà del secolo XIV, prima che vi si estendesse la dominazione sabauda, i giorni di mercato erano il martedì e il giovedì; Patrizia CANCELAN (ed.), *Statuta Communis Bugelle...*, cap. 43, p. 205; a Ivrea il martedì e il venerdì Gian Savino PENE (ed.), *Statuti del Comune di Ivrea...*, vol. 2, cap. 1, p. 148;

allestiti i banchi per esporre le merci.⁴³ Nei testi normativi gli stalli amovibili, talora sormontati da tende di tela posticce, sono indicati come *banche, tabule, assides, dischi*; qualche rubrica statutaria ne specifica persino le dimensioni massime consentite, precisando anche la distanza minima tra un banco e l'altro.⁴⁴ Nelle giornate di mercato la vendita si protraeva dalle nove del mattino fino al calar del sole. La norma che limitava le operazioni di compravendita alle ore di luce si conformava chiaramente al principio della "trasparenza", uno dei presupposti della dottrina economica medievale più tenacemente perseguiti dalle autorità cittadine, quali che ne fossero le concrete finalità. Lo stesso principio – lo vedremo più oltre – ispirava anche altre norme sul commercio.

L'interpretazione storiografica consolidata – come è ben noto – distingue tra mercato settimanale e fiera periodica: di solito al primo viene attribuita la caratteristica, già più volte rimarcata, di luogo per gli acquisti al dettaglio, con una clientela essenzialmente privata e reclutata localmente; la seconda viene invece interpretata come un raduno commerciale di interesse sovralocale, con frequentatori provenienti da un circuito molto più esteso e dunque con un ampio volume di operazioni mercantili e finanziarie ad alto livello.⁴⁵ Tale distinzione così schematica non rende pienamente ragione di una realtà assai più complicata: se infatti abbiamo notizia della presenza di acquirenti privati anche alle *nundine* annuali, non mancano viceversa testimonianze circa la frequenza di alcuni mercati settimanali anche da parte di intermediari, piccoli mercanti e compratori forestieri. Già Ludovico Antonio Muratori scriveva che "le stesse *nundine*, oggidì appellate *fiere*, si trovano una volta designate col nome di *mercato*: laddove per denotare il mercato della settimana si vede a volte usata la parola *forum*, stesa anche talora alle fiere".⁴⁶

L'espressione che indica il mercato cittadino come la sede per gli acquisti *ad grossum et ad minutum*,⁴⁷ rende ancora più ambigua la definizione stessa di "mercato". Né agli appuntamenti settimanali sembrano mancare operatori del commercio locale, che tuttavia troviamo poi inseriti anche in traffici di più vasta portata.⁴⁸ La consapevolezza da parte del legislatore delle potenzialità del mercato locale per l'economia urbana e dell'intero territorio si evidenzia inoltre nella tutela accordata in qualche caso alle persone *venientibus ad mercatum*, in deroga al dettato statutario.⁴⁹ Il proposito di attirare frequentatori anche da fuori città nel giorno del mercato settimanale trova una certa analogia con i

cap. 14, p. 312; cap. 11, p. 326. Allo stato attuale della ricerca non è documentabile per la nostra regione l'esistenza di "una rete di mercati giornalieri a cadenza settimanale [...] che - ad esempio nella Toscana del Due e Trecento - rendevano più capillari gli scambi di merci fra città e campagna": Franco FRANCESCHI, Ilaria TADDEI, *Le città italiane nel Medioevo, XII-XIV secolo*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 62-63, con riferimento a: Giuliano PINTO, "Produzioni e reti mercantili nelle campagne toscane dei secoli XIII e XIV", *Rivista di storia dell'agricoltura*, 48 (Firenze, 2008), p. 101-119.

43. Natale FERRO, Elio ARLERI, Osvaldo CAMPASSI (eds.), *Codice catenato. Statuti di Asti...*, cap. 71, p. 250.

44. Piero CAMILLA (ed.), *Corpus Statutorum Comunis Cunei...*, cap. 45, p. 25-26.

45. Per la bibliografia sulle fiere si rimanda ai titoli citati sopra, nota 2.

46. Dissertazione XXX "De' mercati e della mercatura dei secoli rozzi", <<http://www.classicitaliani.t/muratori/dissertazioni/dissert30.htm>>.

47. Gian Savino PENE (ed.), *Statuti del Comune di Ivrea...*, vol. 1, p. 130, cap. 28.

48. Per il caso vercellese si veda: Beatrice DEL BO, "Mercanti e artigiani a Vercelli...", p. 532-533. Sull'interesse, anche da parte di mercanti-imprenditori forestieri, per specifiche merci esitate sul mercato locale, vedi sopra, nota 2.

49. Piero CAMILLA (ed.), *Corpus Statutorum Comunis Cunei...*, cap. 153, p. 84-85.

privilegi e i salvacondotti, ancora più ampi, accordati ai forestieri *tempore nundinarum*, quando addirittura si entrava in una sorta di “vacanza giuridica”.⁵⁰ La speciale protezione riconosciuta al mercato locale si manifesta inoltre attraverso il divieto per i cittadini di effettuare acquisti di generi alimentari *extra muros* nei giorni di mercato.⁵¹

Proprio con esplicito riferimento al mercato ebdomadario, le norme giuridiche di varie città introducono categorici richiami ai diversi tempi delle contrattazioni: da un lato, per i consumatori ai quali era riconosciuto il diritto di precedenza negli acquisti di commestibili destinati a soddisfare le esigenze della famiglia, dall’altro per negozianti, *revenderolii*, bottegai e tutti coloro che comperavano *causa revendendi*. A questi ultimi erano assimilati osti e locandieri, i quali usualmente servivano vivande ai loro clienti, oltre ai bottegai e gestori di chioschi – invero assai più raramente documentati – che smerciavano cibi pronti.⁵² Soprattutto per frutta, formaggio, selvaggina e sale, prodotto quest’ultimo commercialmente molto lucroso, la fascia oraria più ampia era riservata alle vendite al minuto e si protraeva dall’apertura del mercato fino al suono della campana dell’ora nona, il primo pomeriggio.⁵³ Era imposto anche l’utilizzo di bilance particolari ed esclusive per l’una e per l’altra tipologia di transazione. Ma come distinguere le due diverse forme di contrattazione, che le fonti normative citano in modo generico? In altre parole, quali sono le quantità di prodotto oltre le quali una vendita non può più essere considerata “al minuto”? Sulla questione sembra regnare la massima incertezza e discrezionalità, dal momento che il solo criterio di diversificazione dichiarato in modo esplicito è la destinazione della merce acquistata: rispettivamente per il consumo domestico e per la rivendita. La indeterminatezza era probabilmente funzionale a un sistema giuridico-economico che lasciava ampio spazio all’arbitrio individuale, pur rimandando evidentemente a parametri generali ben radicati nella mentalità e nelle consuetudini del tempo. Allo stato attuale della ricerca sono rarissimi i riferimenti a dati quantitativi che autorizzino una definizione più precisa di commercio al dettaglio: gli statuti di Alba segnalano il problema a proposito della vendita del formaggio, stabilendo che *intelligatur [caseus] esse venditus ad minutum a medio rubo infra* (meno di 4,5 kg).⁵⁴



50. Nel *corpus* normativo di Alessandria si può leggere una dettagliata serie di regole riguardanti le *nundine* locali regole, abbastanza omogenee a quelle di altri statuti; tra queste particolarmente originale risulta l’obbligo imposto al podestà di predisporre per la fiera della Madonna di agosto un grande “pavalionum sive tenda in platea maiori”: Mario Enrico VIORA (pref.), *Codex statutorum magnifice communitatis atque dioecesis Alexandrine* (rist. anast), Bottega d’Erasmus, Torino, 1969, p. 141-142.

51. Si veda, ad esempio: *Torino e i suoi statuti...*, cap. 306, p. 124, “De volaticis et salvacenis et revendoribus casseorum”.

52. Nella città di Alessandria sin dalla fine del secolo XIII si trovano ad esempio rivendite di pesci fritti o in carpione (*in scaono, scabece*), preparazione che rappresentava fra l’altro un pratico sistema per favorirne la conservazione (Mario Enrico VIORA (pref.), *Codex statutorum magnifice communitatis atque dioecesis Alexandrine...*, p. 89-90).

53. Francesco PANERO, *Il libro della catena. Gli statuti di Alba del secolo XV...*, cap. 36, p. 115, *De fructibus, pullis, gallinis vel polastris non vendendis ante nonam*.

54. Francesco PANERO, *Il libro della catena. Gli statuti di Alba del secolo XV...*, cap. 103, p. 130. Il quantitativo indicato non è poi così modesto, anche se occorre considerare che il formaggio stagionato poteva essere conservato abbastanza facilmente, per cui è prevedibile che rientrasse tra le scorte alimentari delle famiglie.

Un altro aspetto del commercio al dettaglio, nel quale si manifesta a livello legislativo la vigilanza delle autorità cittadine, riguarda il prezzo massimo delle derrate di prima necessità: alla revisione periodica del calmiere sugli alimenti di base della vita quotidiana, stabiliti a intervalli talora molto ravvicinati (inferiori persino a un mese), si accompagna il divieto per gli operatori economici di mettere in atto trucchi e frodi, nonché di organizzarsi in società di affari o di costituire ‘cartelli’ al fine di far lievitare artificiosamente le quotazioni di mercato dei generi alimentari, limitando anche la concorrenza.⁵⁵ Ancora gli statuti di Alba vietano di fare *aliquam conventiculam vel aliquod ordinamentum ne aliquid facient in fraudem propter quod victualia et alia venalia ad minutum cariora vendantur*.⁵⁶ Proprio per contrastare il rischio di manovre speculative di vario genere, cui erano particolarmente esposte alcune derrate (innanzitutto i cereali, ma anche “frutti della terra”, formaggi, pesce fresco e conservato), vengono emanati provvedimenti sempre più dettagliati in tema di vendite al minuto. In qualche occasione sono le stesse delibere dei consigli civici a invocare la pubblica utilità, a tutela dei cittadini e con esplicita preoccupazione per gli indigenti: a Torino nel 1327 vengono nominati dodici *sapientes* per ridefinire i relativi ordinamenti sulle compravendite al dettaglio *ad utilitatem et comodum civium civitatis*, e aggiungono *et maxime pauperum et miserabilium personarum*.⁵⁷

4. L'organizzazione del mercato alimentare

Allo scopo di agevolare i controlli sul regolare svolgimento delle attività commerciali, secondo il principio della già richiamata trasparenza del mercato, la legislazione statutaria impone ai dettaglianti di dedicare bancarelle differenziate ai vari generi alimentari, ordinati per tipologie, con il divieto di confondere e mescolare tra loro merci di diversa qualità.⁵⁸ Si prefigura dunque un'area di mercato strutturata secondo una rigida organizzazione formale, in settori tendenzialmente assegnati ai diversi comparti merceologici, compreso quello degli alimentari: a sua volta sistemato o, quest'ultimo, per categorie in spazi ben definiti, corrispondenti ai diversi settori della piazza o a segmenti di via (che gli statuti talora indicano con estrema precisione). A Cuneo nel tardo Trecento i commercianti di cereali, che smerciavano anche castagne, noci e simili, occupavano ad esempio uno specifico tratto della strada nella quale si dispiegava il mercato delle

55. Il tema è trattato in: Paolo PRODI, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 86-87.

56. Francesco PANERO, *Il libro della catena. Gli statuti di Alba del secolo xv...*, cap. 84, p. 126. Per le competenze statali sull'economia, e in particolare per il controllo esercitato dai governi cittadini sulle dinamiche dello scambio, si veda: Paolo PRODI, *Settimo non rubare...*, p. 86.

57. Maura BAIMA (ed.), *Libri consiliorum 1325-1329. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 1996, p. 130, 18 ottobre 1327.

58. Tale divieto riguardava peraltro anche determinate categorie di bottegai, sui quali la vigilanza del governo cittadino era particolarmente stretta: i macellai, in particolare, non avrebbero dovuto confondere carni di animali diversi sullo stesso banco e, con il giuramento cui erano tenuti, si impegnavano inoltre a evitare qualsiasi tentativo di frode (Irma NASO, “Discours médical...”, p. 229-231).

cibarie, allestito in modo da ospitare via via i venditori dei vari prodotti.⁵⁹ Molto spesso era questa stessa disposizione intenzionalmente sistematica a comportare una più o meno marcata frammentazione e dispersione delle sedi di mercato – cui abbiamo accennato più sopra – con veri e propri spazi commerciali specializzati, allocati fra l'altro in aree chiaramente distinte dalla *platea*: a Torino fra Tre e Quattrocento la *curia grani* o *forum grani*, adibita alla vendita delle granaglie (*biave*) e dei legumi secchi, era ubicata in uno slargo poco distante dalla piazza mercatale, della quale diventava di fatto una sorta di appendice.

Quanto ai luoghi destinati al mercato del fieno e del bestiame (settori commerciali in generale poco conosciuti, seppure – specie il secondo – molto dinamico in gran parte della regione⁶⁰), sarà sufficiente osservare che gli statuti in esame svelano situazioni in cui il 'foro boario' tende a trasferirsi già dal Trecento in posizione decentrata, ai margini dell'abitato o addirittura fuori porta.⁶¹ Sempre nell'ottica di una sistemazione razionale, anche il mercato del bestiame appare a sua volta strutturato in sezioni distinte, rispettivamente per la vendita di bovini, ovicaprini, equini e suini.⁶²

Un altro settore di mercato qualificato era quello della selvaggina, considerata cibo di lusso: un po' dovunque, la vendita aveva luogo in un'apposita zona del mercato a cura degli stessi cacciatori; e generalmente era oggetto di norme indirizzate a vietarne l'esportazione. Il divieto di comprare cacciagione, specie quella più ricercata (come pernici e quaglie), per poi rivenderla avrebbe dovuto di fatto limitarne lo smercio ai soli privati e in quantità ridotta, nonché al prezzo fissato per decreto: in alcune località la normativa al riguardo è molto minuziosa, precisando tra l'altro che gli stessi osti e locandieri avrebbero potuto acquistarne esclusivamente per il consumo familiare.⁶³



59. Piero CAMILLA (ed.), *Corpus Statutorum Communis Cunei...*, cap. 71, p. 36. Situazione analoga per *Torino e i suoi statuti...*, cap. 57, p. 78, *De providendo per iudicem vel rectorem quod platea rerum venalium sit a luto et a leaminibus expedita*: si veda: Maria Teresa BONARDI, "La città si abbellisce. Trasformazioni urbanistiche e commerciali", *Storia di Torino, Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, Rinaldo COMBA (coord.), Giulio Einaudi editore, Torino, 1997, vol. 2, p. 594-596.

60. Ciò conferma il notevole sviluppo dell'allevamento, con un evidente - e abbastanza precoce - ruolo di quello bovino: vacche, buoi, manzi e vitelli destinati in molti casi ai macelli. L'allevamento bovino appare già molto diffuso, almeno a partire dal Duecento, nel Piemonte orientale e soprattutto nel territorio di Novara: una rubrica statutaria, con riferimento alle 'vettovalgie' che entrano in città, elenca - tra gli altri animali da macello - *boves grassos vel macros, vachas grassas vel macras, vitulos et vitulas grassos vel grassas, macros aut lactantes*: Paolo PEDRAZZOLI (ed.), *Statuta civitatis Novariae...*, p. 352. Sul mercato del bestiame, soprattutto ovino, in area alpina si veda: Rinaldo COMBA, Annalisa DAL VERME, "Allevamento, transumanza e commercio del bestiame nel Piemonte occidentale: secoli XII-XV", *Greggi, mandrie e pastori...*, p. 13-31.

61. Non mancano tuttavia casi in cui gli animali (da carne, da trasporto, da lavoro) venivano condotti nella piazza principale oppure sul sagrato di una delle chiese cittadine: a Torino, ancora nel pieno Quattrocento, il mercato del bestiame si svolgeva il sabato nella piazza della cattedrale (Maria Teresa BONARDI, "La città si abbellisce...", p. 594).

62. Pare che i porci - insieme con altre bestie "minute" - continuassero a essere commercializzati con una certa frequenza in aree molto prossime al centro cittadino, talora persino nella stessa piazza maggiore. Quanto al mercato degli equini, sembra emergere l'importanza nel Piemonte tardomedievale del commercio di asini e muli, utilizzati con ogni evidenza per il trasporto delle merci: Piero CAMILLA (ed.), *Statuta civitatis Montisregalis...*, cap. 224, p. 167-168.

63. Piero CAMILLA (ed.), *Statuta civitatis Montisregalis...*, cap. 157, p. 129, *De perdicibus in platea vendendis*; cap. 369, p. 229-230, *De perdicibus in platea vendendis et non extrahendis de civitate [...]*.

Tra gli altri mercati circoscritti, che rispecchiano le peculiarità dell'economia agricola locale, si distingue ad esempio quello delle noci e delle castagne, che intorno alla metà del Trecento a Biella – vivace centro urbano che tuttavia non godeva dello statuto di *civitas* – aveva luogo nel tratto di strada davanti al palazzo comunale e proseguiva con quello delle ghiande.⁶⁴ Anche il commercio dei prodotti caseari era scrupolosamente disciplinato un po' dovunque. Le norme statutarie relative a formaggiai e pizzicagnoli (venditori di cacio, carni salate e olio, ma anche candele), largamente attestate nella zona in esame, sono molto estese e minuziose: e ciò vale sia per le località inserite in un contesto rurale tradizionalmente caratterizzato dalla pastorizia e dall'allevamento, e pertanto connotato da una cospicua produzione casearia, sia per quei luoghi che rappresentano altrettanti centri di raccolta dei prodotti del territorio.

Una importante piazza per il mercato di formaggi e ricotte era certamente la città di Novara, dove confluivano mercanti-grossisti forestieri e casari dalle vallate settentrionali con i loro carri o animali da soma: gli statuti tardomedievali trattano diffusamente l'argomento, indicandone la sede nella piazza del broletto comunale e regolamentandone le operazioni di compravendita, soprattutto all'ingrosso, con significative limitazioni per i venditori forestieri.⁶⁵ Il commercio dei formaggi era particolarmente attivo anche a Ivrea, dove nel secolo XV è attestato fra l'altro un potente *paraticus formageriorum*.⁶⁶ Evidentemente i formaggiai cittadini preferivano approvvigionarsi direttamente dai produttori, se gli statuti eporediesi vietavano tale pratica imponendo l'obbligo di acquistare soltanto *in platea mercati* i latticini da rivendere.⁶⁷

Il commercio del pesce fresco – per lo più di acqua dolce – era ovunque disciplinato da norme assai rigide e dettagliate, in ragione della rapida deperibilità del prodotto.⁶⁸ Anche al mercato ittico era attribuito generalmente uno spazio apposito, la *piscaria*, che a Torino – per citare un solo esempio – stava in una piazzetta corrispondente al sagrato della chiesa parrocchiale di san Gregorio, in prossimità della *platea* principale.⁶⁹ Meno comune era l'usanza di vendere il pesce all'interno della stessa piazza del mercato, accanto agli altri generi alimentari: così accadeva però ad Asti, dove lo si smerciava sul “mercato del Santo”.⁷⁰ Come per altri prodotti alimentari, anche in questo caso – sulle

64. Patrizia CANGIAN (ed.), *Statuta Comunis Bugelle...*, cap. 49-50, p. 205.

65. In linea di massima la legislazione vietava la vendita al minuto nella piazza del broletto, pur con significative eccezioni: Paolo PEDRAZZOLI (ed.), *Statuta civitatis Novariae...*, p. 358-362; Irma NASO, “Una risorsa dell'allevamento...”, p. 125-148, specialmente, p. 126-127 e p. 142, nota 11).

66. Gian Savino PENE (ed.), *Statuti del Comune di Ivrea...*, vol. 3, cap. 19, p. 181. I formaggiai, come i panettieri e i fruttivendoli, avevano i loro banchi nella piazza del mercato (*Statuti del comune di Ivrea...*, vol. 2, cap. 4, p. 112; cap. 1, p. 148; cap. 14, p. 312).

67. Gian Savino PENE (ed.), *Statuti del Comune di Ivrea...*, vol. 2, cap. 1, p. 148; cap. 2, p. 406.

68. In proposito rinvio ancora al mio “Discours médical...”, p. 225-238.

69. *Torino e i suoi statuti...*, cap. 99, p. 86-87, *De pena piscatorum et piscium revendorum qui pisces quos ceperint vel emerint ad vendendum in poderio Taurini non portaverint in Taurino et non deposuerunt super tabulis seu banchis platee sancti Gregorii*.

70. Era lì che albergatori *tenentes hospicia* e tavernieri della città erano tenuti ad approvvigionarsi di pesce, con il divieto di procurarsene altrove: Natale FERRO, Elio ARLERI, Osvaldo CAMPASSI (eds.), *Codice catenato...*, *Statuti di Asti*, cap. 84, p. 253.

orme di una norma giuridica abbastanza generalizzata – rivenditori e tavernieri avrebbero potuto effettuare i loro acquisti solo successivamente ai privati cittadini, i quali ancora una volta erano autorizzati a comprarne unicamente in quantità commisurate alle esigenze della propria famiglia: si tratta di un altro parametro alquanto aleatorio, che rivela la consueta genericità e astrattezza di certe norme giuridiche. Altrettanto vaghe appaiono di conseguenza le disposizioni statutarie che prevedono ulteriori restrizioni per il quantitativo destinato al consumo personale in tempo di quaresima e nei giorni di astinenza dai prodotti carnei, quando cresceva la domanda di pesce sul mercato.

5. I protagonisti del mercato e della piazza

Sin dal Trecento, e ancora di più nel secolo successivo, le disposizioni volte a controllare le funzioni e la manutenzione della piazza pubblica – come già si è notato – appaiono minuziosamente ripetute e ogni volta riprese con una tale insistenza da confermare quanto fosse problematico ottenere l'applicazione del dettato statutario. E ciò a dispetto dei provvedimenti sanzionatori tesi a disciplinare i comportamenti quotidiani di quanti operavano sulla piazza e in specifico nel commercio al dettaglio, senza timore delle denunce di quegli uomini di buona fama decisi ad accaparrarsi una parte della pena pecuniaria (un terzo, un quinto...). Né mancano segnalazioni di accusatori di mestiere, ufficialmente incaricati dall'amministrazione cittadina di vigilare sul commercio delle vettovaglie e di segnalare gli illeciti.⁷¹

Rinunciando a una disamina delle varie categorie di bottegai, vale a dire i titolari di quelle *apoteche* che si addensavano intorno alla piazza del mercato, accennerò brevemente alle diverse figure di operatori che agivano ai vari livelli della distribuzione commerciale, traendo spunto da una interessante rubrica statutaria della città di Ivrea risalente al pieno Quattrocento: *mercator*, *venditor*, *revenditor* sono soggetti chiaramente diversi tra loro ma non facili da qualificare nelle loro specifiche attribuzioni, che si riferiscono comunque ai vari passaggi di mano nella capillare rete degli intermediari.⁷² Proprio negli stessi statuti eporediesi la consueta contrapposizione tra commercio *ad grossum* e commercio *ad minutum* si complica con la comparsa di un'altra figura, attestata già nel secolo XIV: quella del venditore *ad retaglum*, il *retaglator*, che dovrebbe distinguersi tra gli altri commercianti perché smercia “al taglio”, ovvero “a pezzi”, prodotti come formaggi e carne secca; a dire il vero costui sarebbe anzi il vero “dettagliante” nel senso etimologico del termine.⁷³

Intorno alla piazza e ai relativi affari si muove, direttamente o indirettamente, un articolato mondo di funzionari pubblici e di lavoratori salariati: una molteplicità di per-

71. Gli statuti di Mondovì alludono, ad esempio, alla nomina di pubblici *accusatores* di mestiere, espressamente destinati a ispezionare le attività di rivendita di prodotti alimentari, come pane, frutta e ortaggi: Piero CAMILLA (ed.), *Statuta civitatis Montisregalis...*, cap. 371, p. 231. Analogo provvedimento si trova, per riportare un altro esempio, anche in Paolo PEDRAZZOLI (ed.), *Statuta civitatis Novariae...*, p. 372.

72. Gian Savino PENE VIDARI (ed.), *Statuti del comune di Ivrea...*, vol. 3, cap. 19, p. 181.

73. Non a caso tale definizione si trova più frequentemente applicata proprio con riferimento a generi alimentari che richiedono l'uso del coltello per essere venduti (Gian Savino PENE VIDARI (ed.), *Statuti del comune di Ivrea...*, vol. 1, cap. 28, p. 130.



sone che risulta chiaramente più strutturata nei centri urbani maggiori. Gli *incantatores* assegnano all'incanto gli stalli nei giorni di mercato;⁷⁴ i *signatores* sono incaricati di ispezionare periodicamente gli strumenti di misurazione, tarando pesi e misure sulla base dei campioni legali conservati presso i *custodes mensurarum* per poi omologarli tramite la bollatura; gli *stanciarri* o *extanciatores* definiscono e aggiornano sistematicamente i prezzi calmierati di alcune derrate (specie pane, carni e pesci); gli *officiales super victualibus* sono retribuiti per ispezionare le derrate alimentari e segnalare eventuali irregolarità nella pratica commerciale.⁷⁵ Per non dire degli uomini impegnati nel trasporto di vettovalie: dai *portatores blave* ai *portatores vini* fino ai più generici scaricatori impegnati soprattutto nei giorni di mercato.⁷⁶

Per inciso, sarà appena il caso di accennare a un altro aspetto – tanto interessante quanto poco noto – della piazza tardomedievale, quale luogo frequentato da coloro che erano in cerca di un'occupazione a giornata. Tra gli statuti esaminati in particolare quelli di Ivrea documentano il ruolo istituzionalmente riconosciuto di una *platea publica laboratorum*: l'espressione allude con ogni evidenza a un'area della città notoriamente deputata al “mercato del lavoro”, dove la mattina presto di ogni giorno feriale si radunavano manovali e lavoratori generici, uomini e donne, per *facere plateam*, ovvero per contrattare un ingaggio a giornata.⁷⁷

La piazza poi, proprio in quanto emblema del potere politico e ambito pubblico per eccellenza, rispondeva anche a funzioni non strettamente commerciali, legate in vario modo alla sua connotazione simbolica e rappresentativa. In alcune piazze cittadine, sotto il porticato della *curia comunis*, si tenevano le pubbliche *conciones*, vale a dire i dibattimenti processuali, mentre le *grida* di interesse pubblico e notifiche di vario genere, anche personali, assumevano valore ufficiale e diventavano esecutive se proclamate in piazza dai banditori.⁷⁸ Ammende come quelle per reati contro la persona si raddoppiavano quando a ingiurie e aggressioni si aggiungeva l'aggravante del reato in luogo pubblico, indicato per l'appunto nella piazza e nell'area del mercato: *quia non nunquam locus et tempus aggravant delictum*.⁷⁹

L'esercizio della giustizia trovava nella piazza il luogo in cui manifestarsi nelle sue espressioni sanzionatorie materialmente più eclatanti. Nella loro dimensione letteralmente

74. Francesco PANERO, *Il libro della catena. Gli statuti di Alba del secolo XV...*, cap. 78, p. 160-161.

75. Paolo PEDRAZZOLI (ed.), *Statua civitatis Novariae...*, p. 372.

76. Gian Savino PENE VIDARI (ed.), *Statuti del comune di Ivrea...*, vol. 3, cap. 16, p. 50; *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum...*, c. XCIII.

77. Gian Savino PENE VIDARI (ed.), *Statuti del comune di Ivrea...*, vol. 1, cap. 85, p. 80-81; Gian Savino PENE VIDARI (ed.), *Statuti del comune di Ivrea...*, vol. 3, cap. 26, p. 188-189. Pare che la pratica del lavoro a giornata riguardasse soprattutto i cantieri edili: si veda in proposito: Giuliano PINTO, *Il lavoro, la povertà, l'assistenza. Ricerche sulla società medievale*, Viella, Roma, 2008, p. 19-60.

78. Piero CAMILLA (ed.), *Corpus Statutorum Comunis Cunei...*, cap. 460, p. 249; Natale FERRO, Elio ARLERI, Osvaldo CAMPASSI (eds.), *Codice catenato. Studi di Asto...*, cap. 105, p. 230. A Cherasco, sotto i portici della “domus communis” che si affacciava da due lati sulla *platea*, si trovava il *banchum iuris* (Diego LANZARDO, *La giustizia a Cherasco tra XIII e XIV secolo e il Liber processuum del 1385*, Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti medievali, Cherasco, 2009, p. 58-60).

79. Patrizia CANCIAN (ed.), *Statuta Comunis Bugelle...*, cap. 20, p. 272.

plateale le punizioni affittive diventavano condanne esemplari e dissuasive: chi avesse meritato la fustigazione o l'esposizione alla gogna, presso il *banchum pellerini*, per un certo numero di ore, avrebbe scontato quella pena infamante alla vista generale, preferibilmente in un giorno di mercato, quando maggiore era l'afflusso di persone di varia provenienza.⁸⁰ Secondo una procedura abbastanza diffusa, in piazza venivano eseguite anche le pene capitali per lo più mediante la forca, che era issata all'occorrenza. E di quando in quando, nella stessa *platea mercati*, ardevano fuochi per distruggere la merce requisita, perché contraffatta o fraudolenta.⁸¹

Conclusioni

Non è scopo di questo intervento illustrare le svariate sfaccettature di uno spazio polifunzionale come la piazza.⁸² Può risultare comunque di un certo interesse accennare in conclusione a un altro aspetto: alludo all'importanza della piazza come luogo di relazioni umane e professionali, ma anche come spazio collettivo di socializzazione.⁸³

Una presenza familiare doveva essere quella del notaio: era infatti precisamente in occasione del mercato settimanale che si potevano incontrare clienti e testimoni, per rogare contratti e transazioni commerciali presso qualche bottega o sotto i portici della piazza. Negli statuti di Alessandria, che si collocano in un arco cronologico compreso tra la fine del Duecento e la metà del Trecento, troviamo menzionati quattro *notarii victualium* deputati *ad faciendum brevia* per la compravendita di derrate alimentari.⁸⁴ A Vercelli, dal pieno Trecento in poi, un notaio comunale doveva sostare sul luogo del mercato pronto a redigere lo *scriptum* necessario per portare *extra civitatem vel per districtum* alcune mercanzie, tra cui *poma, nuces, castaneas, cepas, nizolas vel alios similes fructus*, anche in modeste quantità.⁸⁵ Ugualmente ad Asti erano richieste *bulle* di accompagnamento sottoscritte da un notaio per il trasferimento di vettovaglie, evidentemente a scopo fiscale.⁸⁶

Del variegato mondo che ruotava intorno al mercato facevano parte anche le meretrici, che le norme giuridiche si sforzavano invano di confinare nella marginalità sociale, allontanandole dall'area centrale delle città, se non vietando loro di aggirarsi tra le bancarelle dei venditori. D'altro canto troviamo centri urbani nei quali alle abitatrici del postribolo pubblico era consentita una certa libertà di movimento nei giorni



80. Francesco PANERO, *Il libro della catena. Gli statuti di Alba del secolo xv...*, cap. 79, p. 171; Mario Enrico VIORA (pref.), *Codex statutorum magnifice communitatis atque dioecesis Alexandrine...*, p. 34.

81. A Torino, ad esempio, "i panni 'fraudolenti' dovevano essere bruciati pubblicamente sulla piazza del mercato" (Rinaldo COMBA, "L'economia", *Storia di Torino...*, p. 141).

82. Per il *forum* come spazio multifunzionale nelle città comunali dell'Italia padana rimane valido il saggio di Pierre RACINE, "Naissance de la place civique en Italie", *Fortifications, portes de villes, places publiques, dans le monde méditerranéen*, Jacques HEERS (coord.), Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, s.e., Paris, 1985, p. 301-322.

83. Accenni al tema della "sociabilità all'aperto" si possono trovare in: Jean-Pierre LEGUAY, *Terres urbaines...*, p. 217-247. Si veda ora, in questo stesso volume, il contributo di Teresa Vinyoles.

84. Mario Enrico VIORA (pref.), *Codex statutorum magnifice communitatis atque dioecesis Alexandrine...*, p. 20.

85. *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum...*, c. LVIIr.

86. Natale FERRO, Elio ARLERI, Osvaldo CAMPASSI (eds.), *Codice catenato. Statuti di Asti...*, cap. 13, p. 122.

di mercato, perché potessero procurarsi il necessario.⁸⁷ È questa l'ennesima eccezione alla regola che rientra nell'ampia casistica di deroghe tipiche del sistema giuridico del tempo, viziato – come già abbiamo riscontrato – da una sostanziale ambiguità.

E che dire di coloro che si accalcavano intorno ai banchi da gioco, più o meno legalmente allestiti in piazza? In alcune città era permesso montare *banchas ad ludendum ad scachos et tabulas*, giochi di solito non proibiti.⁸⁸ Specificamente in occasione del mercato settimanale potevano essere tollerati persino i giochi d'azzardo, a cominciare da quello dei dadi, ma soltanto se praticati in piazza e nelle vie pubbliche: piazza e mercato, che erano in ogni caso i luoghi preferiti per le scommesse in cibarie, *ad pisces vel ad carnes seu ad aliud commestibile* (del cui meccanismo conosciamo assai poco), senza cadere nelle maglie della giustizia purché la posta fosse di modesta entità.⁸⁹ Al gioco si accompagnava l'inevitabile corollario di bestemmie, strepiti, risse e tafferugli.⁹⁰ Confusione e rumori del mercato, che sovrastavano il vociare della gente, i versi degli animali e il pianto dei bimbi tenuti in braccio dalle fruttivendole. Un chiasso di sottofondo sul quale campeggiavano gli strilli dei venditori che richiamavano i clienti, incuranti delle esigue ammende.

Era però in occasione delle *publice nundine generales* che la piazza sperimentava il suo momento di massima vitalità, quando diventava anche scenario di cerimonie e di manifestazioni civiche: dalle corse del palio alle processioni dei ceri, che coinvolgevano le varie associazioni di arti e mestieri.⁹¹ Ma questo è tutto un altro capitolo, che ci allontanerebbe ancora di più dall'ambito della presente indagine, diventando veramente un'altra storia.

87. Natale FERRO, Elio ARLERI, Osvaldo CAMPASSI (eds.), *Codice catenato. Statuti di Asti...*, cap. 108, p. 167; Gian Savino PENE (ed.), *Statuti del Comune di Ivrea...*, vol. 3, cap. 80, p. 247; Francesco PANERO, *Il libro della catena. Gli statuti di Alba del secolo XV...*, cap. 125, p. 135-136. Sul tema limito il rinvio a: Maria Serena MAZZI, *Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento*, Il Saggiatore, Milano, 1991.

88. Paolo PEDRAZZOLI (ed.), *Statuta civitatis Novariae...*, p. 80. Sulle caratteristiche del gioco delle tavole nell'area e nell'arco cronologico oggetto del presente contributo, si veda: Giuseppe GULLINO, "Il 'ludus tabularum' tra liceità e divieti", *Giochi e giocattoli nel Medioevo piemontese e ligure*, Rinaldo COMBA, Riccardo RAO (coords.), Centro studi storico-etnografici - Museo storico-etnografico "A. Doro", Rocca de' Baldi (Cuneo), 2005, p. 169-183 (p. 177 per la citazione). Per una recente sintesi sulla normativa riguardante i giochi di fortuna negli ultimi secoli del medioevo si veda ora: Gherardo ORTALLI, *Barattieri. Il gioco d'azzardo fra economia ed etica. Secoli XIII-XV*, Il Mulino, Bologna, 2012 (con bibliografia progressa).

89. Piero CAMILLA (ed.), *Corpus Statutorum Comunis Cunei...*, cap. 184, p. 102. Da un interessante *Liber maleficiorum* della città di Torino del 1382-1383 si viene a conoscenza di una tipologia di gioco che si praticava al mercato e che consisteva nel tagliare pezzi di carne o pesci (nel caso specifico la fonte allude ad aringhe e altri pesci secchi) appoggiati al banco di vendita, senza tuttavia che se ne chiarisca il meccanismo: sono annotati diversi casi di pene pecuniarie per violenze fisiche perpetrate "in magno foro" durante il "ludum ad taglaciam arengorum", il "ludum ad incidendum alicios" o "ad taglaciam carnium" (Archivio Storico della Città di Torino, *Carte sciolte* n. 3212, f. 49r e *passim*).

90. Richiami precisi a risse e scontri in occasione del mercato si trovano, ad esempio, negli statuti di Biella: cap. 102, p. 40. Un altro *Liber maleficiorum* della città di Torino, datato 1380-1381, registra numerose multe comminate per risse seguite a giochi d'azzardo (Archivio Storico della Città di Torino, *Carte sciolte* n. 3213, f. 7v e *passim*).

91. Gian Savino PENE (ed.), *Statuti del Comune di Ivrea...*, vol. 3, cap. 52, p. 220-221; cap. 52, p. 221-223.